

Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla legge regionale 24/2/2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte sugli articoli 15, 16 e 21 della l.r. 41/2005 rispondono alla necessità di introdurre elementi di maggiore chiarezza nei percorsi di promozione e protezione sociale per adulti e bambini/adolescenti che riguardano da un lato il ruolo delle famiglie e dall'altro il sistema delle comunità di accoglienza.

a) articolo 15 (Le famiglie) La legge inserisce a pieno titolo le famiglie tra gli attori del sistema integrato di interventi e servizi e ne riconosce il ruolo essenziale nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Di conseguenza il sistema integrato sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio, la cooperazione ed il mutuo auto aiuto e ne valorizza il ruolo nell'elaborazione di proposte e progetti. L'aspetto sul quale la previsione dell'articolo 15 risulta carente riguarda il ruolo che le famiglie possono assumere nel processo per l'affermazione e la diffusione della cultura dell'accoglienza finalizzata alla più ampia integrazione e coesione sociale. Le esperienze dei programmi e dei progetti più innovativi (si cita a titolo esemplificativo ma non esaustivo il Programma Nazionale PIPPI promosso dal Ministero del Lavoro in collaborazione con L'università di Padova per la promozione e l'accompagnamento della genitorialità positiva) hanno dimostrato quanto le famiglie, le reti tra famiglie, le associazioni di famiglie possano essere determinanti per lo sviluppo di un welfare di comunità, capace di generare cambiamenti dal basso nella vita delle persone direttamente coinvolte nei progetti che li riguardano. L'ente pubblico, senza spogliarsi della propria funzione di protezione sociale, è chiamato quindi a collaborare anche con le famiglie per co-costruire percorsi di intervento adeguati ai bisogni delle persone e contesti di promozione che facciano tesoro delle esperienze di accoglienza e solidarietà che le famiglie possono esprimere.

Il comma c bis) integra quindi la norma, che già attribuisce alle famiglie una posizione attiva nel complesso del sistema sociale, con un esplicito rimando al riconoscimento del loro ruolo, anche quando siano costituite in associazioni, nell'ambito delle attività per la promozione e la diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il preciso richiamo al contesto promozionale in cui le famiglie e le associazioni di famiglie agiscono libera il campo da possibili ambiguità sul ruolo di presa in carico delle persone che accedono al sistema integrato che costituisce una funzione inderogabile del servizio pubblico.

b) articolo 16 (Le associazioni familiari): l'articolo in questione riconosce nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, il ruolo che le associazioni familiari, comunque denominate, possono svolgere nelle attività di cura e assistenza alle persone loro affidate, compresi quindi i minori o i nuclei con minori, in quanto persone aventi diritto all'accesso al sistema integrato. La previsione dell'abolizione dell'articolo si poggia su due considerazioni:

- l'opportunità di ricollocare il ruolo che le associazioni familiari possono svolgere nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio sanitari delineato dalla legge nell'alveo della promozione e della diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà, come espresso nel nuovo comma dell'articolo 15 di cui al punto a);

- la necessità di superare la previsione in base alla quale persone, anche minori di età, vengano affidate direttamente ad associazioni familiari, piuttosto che a famiglie che eventualmente aderiscano anche ad associazioni familiari. La dolorosa vicenda legata a Il Forteto ha evidenziato proprio questo rischio (si rimanda, in particolare, alle due Relazioni conclusive della Commissione Consiliare di Inchiesta, "L'attività di affidamento dei minori a comunità e centri alla luce della vicenda il Forteto", 16 gennaio 2013 e "Individuazione e analisi delle responsabilità politiche e

istituzionali relativamente alla vicenda Il Forteto" , 22 giugno 2016) che si propone quindi di superare;

c) articolo 21 (Strutture soggette ad autorizzazione): si propone l'inserimento di una nuova tipologia di struttura a carattere residenziale definita "comunità multiutenza" (nuova lettera c bis del comma 1). La Regione ha sperimentato questo tipo di accoglienza per molti anni, raccogliendo, nel complesso, elementi di positività che il territorio ha apprezzato in quanto, attraverso questa tipologia, si forniscono risposte mirate a bisogni complessi, quali quelli di persone in situazione di marginalità e a rischio di esclusione sociale. La messa a sistema di tali esiti rappresenta un'opportunità per rafforzare il sistema dell'accoglienza residenziale poiché le caratteristiche tecniche ed organizzative di questa nuova tipologia risultano maggiormente improntate alla dimensione di accoglienza e di vita familiare e quindi adeguate ad assicurare cura e protezione a persone che presentano fattori di rischio molto elevati e situazioni personali e sociali multiproblematiche.

La previsione del percorso sperimentale della durata di almeno cinque anni, quale ulteriore requisito necessario (nuovo comma 2 bis), rappresenta un elemento di garanzia finalizzato ad attivare realtà in cui i bisogni espressi dal territorio risultino effettivamente coerenti con i livelli di sostenibilità del sistema locale e regionale.

La caratteristica di questa tipologia di struttura è rappresentata dall'accoglienza non dedicata ai soli anziani o disabili o minori, ma, appunto, alla possibile convivenza di tutte e tre le aree di utenza ed anche quella della fragilità. Giova ricordare che "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni", emanate nel 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contemplano per la prima volta la comunità multiutenza configurata come "una struttura residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui temporaneamente anche bambini e adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni." Alle regioni è demandato il compito di:

- declinare la normativa per la "comunità multiutenza" tenendo conto delle caratteristiche di residenzialità (preferibilmente) di carattere "familiare" e di "comunitaria" a "prevalente funzione tutelare" con assenza di cura sanitaria.
- regolare le caratteristiche organizzative, il modello abitativo e la ricettività della "comunità multiutenza", nonché le caratteristiche del personale e l'organizzazione delle attività della "Comunità multiutenza" con riferimento a:
 - un'impostazione che si rifà a quella familiare per le modalità relazionali privilegiando la convivenza stabile di almeno due adulti adeguatamente preparati alla specifica funzione genitoriale, con competenze certificate almeno da un percorso formativo sull'accoglienza;
 - un'organizzazione delle dinamiche interne in grado di instaurare rapporti personalizzati e individualizzati con ciascuna persona accolta, promuovendo tali relazioni anche tra gli accolti e sviluppando al massimo grado possibile la complementarietà fra tutti i componenti del servizio.